

Civile Sent. Sez. 3 Num. 12901 Anno 2021  
Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO  
Relatore: SCODITTI ENRICO  
Data pubblicazione: 13/05/2021

**SENTENZA**

2021 sul ricorso 15052-2019 proposto da:  
507 LOTTI PASQUITA, LOTTI MARIA TERESA,  
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA  
TERENZIO 10, presso lo studio dell'avvocato



FABIO PISTORINO, rappresentate e difese  
dall'avvocato FRANCESCO CARONE;

- **ricorrenti** -

**contro**

GENERALI ITALIA SPA, elettivamente  
domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28,  
presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE  
CILIBERTI, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA già CARIGE  
ASSICURAZIONI SPA, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38  
presso lo studio dell'avvocato FABIO  
ALBERICI, e rappresentata e difesa  
dall'avvocato FRANCESCO MINNA

- **controricorrente** -

**nonchè contro**

D'IPPOLITO GIUSEPPE & FIGLI SRL IN  
LIQUIDAZIONE, LANZILLOTTI ALGIMIRO;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 150/2018 della CORTE  
D'APPELLO SEZ.DIST. DI di TARANTO,  
depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella

pubblica udienza <sup>comunicate</sup> del 10/02/2021 dal

Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI;

~~del~~ <sup>del</sup> ~~la~~ <sup>la</sup> ~~condanna~~ <sup>condanna</sup> del P.M. in persona del Sostituto

Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO

9

### Fatti di causa

1. Pasquita Lotti e Maria Teresa Lotti convennero in giudizio innanzi al Tribunale di Taranto Generali Italia s.p.a. e D'Ippolito Giuseppe & Figli s.r.l. chiedendo il risarcimento del danno, sia *iure proprio* che *iure successionis*, nella misura rispettivamente di Euro 301.392,45 e Euro 286.392,45. Esposero in particolare che la propria madre, Vincenza Santoro, era deceduta a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 20 luglio 2000 tra la Mercedes 250, di proprietà della medesima Santoro e condotta da Algimiro Lanzillotti, e l'autocarro Renault di proprietà della società convenuta e condotto da Giovanni D'Abramo, deceduto nell'occorso. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. In particolare Generali Italia s.p.a. chiamò in causa le attrici, Levante Norditalia s.p.a. e Algimiro Lanzillotti, deducendo che il sinistro era avvenuto per colpa concorrente di quest'ultimo. Seguirono interventi volontari.

2. Il Tribunale adito, previo accertamento della responsabilità concorrente del Lanzillotti nella misura del 25%, accolse parzialmente la domanda, condannando Generali Italia s.p.a. e D'Ippolito Giuseppe & Figli s.r.l., al netto degli acconti e della detrazione del 25%, al pagamento della somma di Euro 113.506,84 in favore di Pasquita Lotti e di Euro 110.194,34 in favore di Maria Teresa Lotti oltre rivalutazione ed interessi, ed accolse parzialmente la domanda di Antonia Catalano nell'interesse di Giuseppe D'Abramo.

3. Avverso detta sentenza proposero appello Pasquita Lotti e Maria Teresa Lotti. Si costituirono le società assicuratrici chiedendo il rigetto dell'appello.

4. Con sentenza di data 9 aprile 2018 la Corte d'appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto rigettò l'appello. Osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che il proprietario, corresponsabile *ex lege* e condebitore solidale per i sinistri causati dal conducente, qualora trasportato doveva vedersi ridotto il risarcimento del danno in

ragione dell'aliquota di colpa ascritta al conducente del veicolo di cui era proprietario, e che di tale colpa rispondevano anche gli eredi del proprietario, sia che agissero *iure proprio* sia che agissero *iure successionis*.

5. Hanno proposto ricorso per cassazione Pasquita Lotti e Maria Teresa Lotti sulla base di un motivo. Resistono con distinti controricorsi Generali Italia s.p.a. e Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.). Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio ai sensi dell'art. 23, comma 8 - bis d. l. n. 137 del 2020, convertito con l. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale, con adozione della decisione in forma di sentenza per la particolare rilevanza della questione di diritto per la quale era stata fissata la trattazione in pubblica udienza. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle parti. E' stata depositata memoria di parte.

#### **Ragioni della decisione**

1. Con il motivo di ricorso si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1227, 2043, 2054 e 2059 cod. civ., 4 e 18 legge n. 990 del 1969, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è opponibile ai congiunti il concorso di colpa della vittima per la condotta illecita di questa, ma non quando, come nel caso di specie, al proprietario trasportato non sia ascritto alcun comportamento illecito e che pertanto non può estendersi al proprietario l'illecito commesso dal conducente del veicolo.

1.1 Il motivo è fondato. Il Collegio intende dare continuità a Cass. 19 gennaio 2018, n. 1269, che ha affermato che in tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, la disciplina di diritto interno deve essere interpretata in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, alla luce della quale la qualità di vittima-avente diritto al

risarcimento prevale su quella di assicurato-responsabile; pertanto il proprietario del veicolo, il quale al momento del sinistro viaggiava sullo stesso come trasportato, ha diritto ad ottenere dall'assicuratore il risarcimento del danno derivante dalla circolazione non illegale del mezzo, senza che assuma rilevanza la sua eventuale corresponsabilità, salva l'applicazione, in detta ipotesi, dell'art. 1227 c.c.. Il concorso del fatto colposo del creditore, opponibile ai congiunti della vittima, è pertanto, chiaramente, quello specifico del proprietario trasportato e non quello del conducente del veicolo.

A tale indirizzo si è uniformata Cass. 3 luglio 2020, n. 13738, mentre non ha fatto applicazione del principio di diritto in discorso Cass. 9 novembre 2020, n. 25087, ma solo in quanto ha ritenuto che nel caso di specie non ricorressero i presupposti di fatto per l'applicazione del detto principio.

Al principio di diritto richiamato dovrà pertanto attenersi in sede di rinvio il giudice di merito.


**P. Q. M.**

accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Lecce – Sez. distaccata di Taranto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma il giorno 10 febbraio 2021

Il consigliere estensore

Dott. Enrico Scoditti



Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

Il Presidente  
Dott. Raffaele Frasca

